



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

**Deliberazione del 19 maggio 2010**

**Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.**

**IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE  
GESTORI AMBIENTALI**

**Visto** l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

**Visto** il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti", e successive modifiche;

**Visto** il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature;

**Considerato**, in particolare, che il predetto D.M. 8 marzo 2010, n. 65, dispone l'obbligo d'iscrizione in apposita sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali delle imprese che svolgono le attività di raggruppamento e trasporto dei RAEE disciplinate dal decreto medesimo;

**Ritenuto**, ai sensi dell'articolo 212, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dell'articolo 6 del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di emanare le necessarie direttive volte all'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle disposizioni relative all'iscrizione all'Albo ai sensi del citato D.M. 8 marzo 2010, n.65;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*(Iscrizione all'Albo)*

1. I soggetti obbligati all'iscrizione ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, presentano comunicazione alla Sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente secondo lo schema riportato nell'allegato "A", con riferimento alle specifiche attività esercitate.
2. La Sezione regionale o provinciale procede a verificare la sussistenza delle condizioni previste e attestate con la comunicazione di cui al comma 1, ad acquisire la certificazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modifiche e integrazioni, nonché ad emettere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione medesima, il provvedimento di iscrizione.
3. Qualora la Sezione regionale accerti il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 2, dispone, con provvedimento motivato, il rigetto della comunicazione di cui al comma 1.

### **Articolo 2**

*(Disposizione transitoria)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, in sede di prima applicazione del decreto medesimo l'obbligo di iscrizione all'Albo si intende assolto, fino alla formale pronuncia positiva o negativa di iscrizione, con la presentazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1.

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

dott. Eugenio Onori